



Aprile 2023

Revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (teatri permanenti, creazione artistica)

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

L'Unione dei teatri svizzeri (UTS), organizzazione mantello dei più importanti teatri professionali sovvenzionati in Svizzera, e ScenaSvizzera, associazione dei professionisti delle arti sceniche, hanno chiesto congiuntamente alla SECO di spostare la fascia oraria per la semigiornata libera settimanale prevista dall'articolo 21 della legge sul lavoro (LL, RS 822.11) in modo da permettere che quest'ultima inizi nel pomeriggio solo a partire dalle ore 14.00. Ciò corrisponderebbe alla realtà quotidiana del personale addetto alla creazione artistica impiegato nei teatri permanenti. L'articolo 35 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2, RS 822.112) contiene già diverse disposizioni speciali applicabili ai gruppi di lavoratori impiegati in questi teatri. Nell'interesse dei lavoratori in questione, si tratterebbe pertanto di completare di conseguenza il capoverso 1 di questo articolo.

Dopo un primo tentativo di revisione fallito qualche anno fa, nell'estate del 2022 i richiedenti e la SECO si sono riuniti in una tavola rotonda per fare il punto della situazione, giustificare la richiesta, proporre soluzioni e valutarne la fattibilità. Con la presente revisione viene pertanto dato seguito alla suddetta richiesta.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Articolo 14 capoverso 2bis OLL 2: semigiornata libera settimanale

La semigiornata libera settimanale di cui all'articolo 21 LL ha lo scopo di concedere ai collaboratori che lavorano più di cinque giorni alla settimana il tempo necessario per occuparsi di questioni personali. Questa semigiornata è considerata accordata se sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 20 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111): la semigiornata libera settimanale deve durare otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero, e deve comprendere o l'intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, o l'intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00. Per il lavoro a due squadre e il lavoro notturno la legge prevede disposizioni speciali (art. 20 cpv. 2 lett. c-d OLL 1).

Secondo gli esponenti del settore, le fasce orarie di cui all'articolo 20 OLL 1 sarebbero inconciliabili con i ritmi di lavoro del personale addetto alla creazione artistica impiegato nei teatri permanenti.

Nei teatri di repertorio con troupe e produzioni proprie (case di produzione) della Svizzera tedesca questi ritmi del personale artistico di scena comprendono solitamente fino a due periodi d'impiego al giorno (mattino e pomeriggio o sera) e fino a 11 impieghi alla settimana. È prassi ormai consolidata che le prove del mattino non inizino prima delle 10.00 e che non finiscano dopo le 14.00 (ad eccezione delle prove finali, che durano più a lungo). L'impiego pomeridiano inizia verso le 17.00 e quello serale termina di solito tra le 22.00 e le 23.00, a seconda della durata dello spettacolo. I ritmi di lavoro e di riposo degli artisti di palcoscenico risultano spostati rispetto a quelli di altri settori, perché spesso queste persone provano o partecipano a uno spettacolo la sera, dopodiché devono disporre di un periodo di riposo completo. Ciò significa che possono iniziare a lavorare solo alle 10 del giorno successivo, nel qual caso non ha senso finire di lavorare alle 12.00. Il periodo di riposo successivo stabilito per legge non dovrebbe quindi iniziare prima delle 14.00. L'alternativa di anticipare le prove mattutine non solo non è auspicata, ma significherebbe in molti casi che il periodo di riposo di 11 ore consecutive non potrebbe più essere rispettato coerentemente.

L'intera giornata lavorativa di questi artisti di palcoscenico risulta quindi spostata di ben due ore rispetto all'orario di lavoro abituale previsto dalla legge. Gli impieghi del mattino sono incompatibili con la fascia oraria pomeridiana per la semigiornata libera, che per legge va dalle 12.00 alle 20.00 (art. 20 cpv. 2 lett. b OLL 1).

Il nuovo articolo 14 capoverso 2bis OLL 2 tiene conto dei particolari orari di lavoro e di riposo di queste persone e statuisce pertanto che per loro la semigiornata libera settimanale possa essere compresa tra le 12.00 e le 22.00 del pomeriggio. Al termine di questa fascia oraria va concesso il periodo di riposo giornaliero.

Questa nuova disposizione non è in contrasto con la finalità dell'articolo 21 LL, secondo cui la semigiornata libera settimanale ha lo scopo di dare a chiunque sia impiegato per più di cinque giorni alla settimana il tempo necessario per occuparsi di questioni personali. È quindi stato stabilito che la semigiornata sia accordata durante gli usuali orari d'apertura delle aziende di servizi. È possibile occuparsi di questioni personali anche dalle 14.00 alle 20.00 o al mattino fino alle 10.00. Lo scopo della semigiornata libera settimanale viene così preservato.

Come alternativa rimane comunque applicabile l'attuale disposizione speciale dell'articolo 14 capoverso 2 OLL 2, secondo cui la semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo massimo di 12 settimane nelle aziende soggette a forti fluttuazioni stagionali. Questa soluzione risponde soprattutto alle esigenze dei teatri della Svizzera francese che, come i cosiddetti «teatri d'ensuite», mettono in scena diverse produzioni una dopo l'altra e si dedicano regolarmente ai preparativi di una sola produzione alla volta. A quanto pare questi teatri riescono a conciliare facilmente i loro ritmi di lavoro con le fasce orarie previste per la semigiornata libera settimanale oppure concedono le semigiornate libere in forma cumulata per un periodo più lungo.

2.2 Articolo 35 capoverso 1 OLL 2: teatri permanenti, creazione artistica

La disposizione speciale dell'articolo 14 capoverso 2bis OLL 2 è applicata unicamente ai lavoratori di cui all'articolo 35 capoverso 1 OLL 2, ossia a quelli impiegati nei teatri permanenti per la creazione artistica di spettacoli.

Secondo le attuali indicazioni della SECO relative all'articolo 35 OLL 2, il personale artistico è costituito da cantanti, attori, orchestrali, coristi, registi, comparse, ecc. Anche i musicisti impiegati dai teatri rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione, e non in quello dell'articolo 36 (musicisti professionisti). Sono considerate teatri permanenti le aziende che organizzano spettacoli di teatro, d'opera, d'operetta, di balletto e commedie musicali. Il campo d'applicazione del presente articolo comprende anche altre aziende di teatro professionali (p. es. cabaret). Il fatto che i teatri abbiano una sede e/o una troupe fissa o dei collaboratori scritturati per una pièce è irrilevante. Non rientrano nel campo d'applicazione le società filodrammatiche.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e l'economia

Per la Confederazione, i Cantoni o l'economia la presente revisione non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.